



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

(Emanato con D.R. n. 320 del 22.03.2017, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 22.03.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017, rettificato con D.R. n. 422 del 19.04.2017, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 19.04.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017)

In vigore dal 23 marzo 2017

Premesse

Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica.

Le Scuole di Specializzazione hanno sede presso l'Università.

Art. 1 Tipologie di Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole si suddividono in Scuole autonome e in Scuole aggregate
2. Le Scuole autonome sono attivate presso l'Università di Siena.
3. Le Scuole di Specializzazione aggregate sono istituite in collaborazione con altri Atenei al fine di assicurare un vantaggioso utilizzo delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 2 Sede amministrativa della Scuola di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono suddivise in Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici.
2. La sede amministrativa della Scuole di Specializzazione di Area sanitaria è individuata presso l'Università degli Studi di Siena.
3. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa.

Art. 3 Organi della Scuola

1. Sono organi delle Scuole autonome:

a) il Direttore della Scuola:

la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Scuola, tra i professori di ruolo del Consiglio stesso. Almeno un mese prima della fine del mandato, il Direttore uscente indice e convoca le nuove elezioni; la votazione avviene con voto palese a meno che uno degli aventi diritto non chieda il voto segreto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto Rettorale e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per un solo mandato fatto salvo il caso in cui sia l'unico professore eleggibile.

Il verbale del Consiglio della Scuola relativo alla nomina del Direttore è trasmesso agli uffici per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione della Scuola di Specializzazione.

In casi di cessazione anticipata del Direttore, le elezioni sono indette e convocate, per lo scorcio del mandato, dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Scuola di Specializzazione.

In caso di impedimento ed assenza del Direttore della Scuola, le funzioni vicariali sono svolte dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Scuola.

b) Il Consiglio della Scuola:

Il Consiglio della Scuola è costituito da:

- il Direttore della Scuola;

- i docenti della Scuola di Specializzazione, professori di ruolo, ricercatori universitari, e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa.

Il personale dirigente del SSN coinvolto nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a Contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

- tre rappresentanti degli specializzandi, eletti dagli specializzandi regolarmente iscritti alla scuola. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva degli Specializzandi non inficia la valida costituzione dell'organo.

2. L'organo delle scuole aggregate è il Comitato Ordinatore:

La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto da un professore universitario di ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola dell'Università Sede Amministrativa che prende il nome di Presidente. In caso di mancanza di professori universitari di ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola, la struttura didattica di riferimento potrà nominare il coordinatore tra i professori universitari di ruolo di I e II fascia di un SSD affine.

Il Presidente del Comitato Ordinatore è nominato con Decreto Rettorale e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per un solo mandato fatto salvo il caso in cui sia l'unico professore eleggibile.

Ciascuna delle strutture didattiche di riferimento delle Università aggregate nomina, nella propria sede, un suo Coordinatore di sede scelto tra i professori universitari di ruolo e di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola. In caso di mancanza di professori universitari di ruolo e di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola nella sede, la struttura didattica di riferimento potrà nominare il coordinatore tra i professori universitari di ruolo di I e II fascia di un SSD affine.

Il Comitato Ordinatore è composto inoltre da 2 ulteriori docenti per Università Aggregata, tra cui i Coordinatori di sede delle Università aggregate. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Il Comitato Ordinatore è composto inoltre da tre rappresentanti degli specializzandi, eletti dagli specializzandi regolarmente iscritti alla scuola. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva degli Specializzandi non inficia la valida costituzione dell'organo.

Art. 4 Competenze del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore

1. Il Consiglio e il Comitato Ordinatore della Scuola esercitano le competenze previste nel presente regolamento.

In particolare spetta al Consiglio ed al Comitato:

- a) predisporre il piano formativo generale per ogni coorte, definendo la denominazione, la tipologia, i crediti, gli obiettivi, le attività e le competenze professionali acquisibili;
- b) predisporre il piano formativo individuale per ogni specializzando, definendo la denominazione, la tipologia, i crediti, gli obiettivi, le attività e le competenze professionali acquisibili annualmente;

- c) valutare la congruità delle richieste del singolo specializzando con il percorso formativo ed eventualmente approvare i periodi di formazione specialistica fuori dalla rete formativa o all'estero;
- d) concordare con i Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole appartenenti alla stessa classe le attività formative del tronco comune e l'organizzazione delle rotazioni all'interno della rete formativa;
- e) curare il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative attraverso la predisposizione del libretto-diario delle attività professionalizzanti;
- f) predisporre la programmazione didattica con le relative proposte di insegnamento, verificando la disponibilità interna, valutare il fabbisogno esterno per la predisposizione dei bandi o contratti a titolo oneroso/gratuito.

Art. 5 Sedute del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore

1. Il Consiglio della Scuola ed il Comitato Ordinatore sono convocati, rispettivamente, dal Direttore e dal Presidente, qualora ne ravvisino la necessità e comunque non meno di 2 volte l'anno, o quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio o 2/3 del Comitato Ordinatore.
2. Il Consiglio/Comitato Ordinatore è di norma convocato, per posta elettronica almeno 5 giorni prima della seduta.
3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio/Comitato Ordinatore può avvenire anche per via telematica a condizione che sia garantito lo scambio dei documenti relativo agli argomenti trattati e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
4. I verbali delle sedute del Consiglio/Comitato Ordinatore sono approvati nella seduta successiva.
5. I verbali devono essere trasmessi agli Uffici per i provvedimenti di competenza.

Art. 6 Corpo Docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari, e personale ospedaliero operante nella struttura di sede e nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola ed eventuali docenti incaricati ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2, della Legge 240/10.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. L'attività didattica è svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa.
4. I docenti partecipano alle attività formative della Scuola. Essi si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del Consiglio/Comitato Ordinatore, svolgono attività didattica frontale e professionalizzante, anche sotto forma di seminari, corsi monografici, discussione di casi clinici, seminari interdisciplinari, ecc... Contribuiscono, nell'ambito del Consiglio/Comitato Ordinatore, all'elaborazione della programmazione didattica; partecipano alle Commissioni esaminatrici per l'esame di fine anno qualora coinvolti negli obiettivi di formazione di quell'anno specifico.

Art. 7 Rappresentanza dei medici in formazione specialistica

1. I rappresentanti dei medici in formazione specialistica durano in carica due anni. Le elezioni sono indette dal Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola almeno 15 giorni prima della data delle votazioni mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto e mediante affissione di apposita convocazione all'albo della scuola. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli specializzandi in corso e in regola con il pagamento delle tasse alla data di svolgimento delle votazioni.

La votazione avviene con voto palese, a meno che uno degli aventi diritto al voto non chieda il voto segreto; ciascun elettore ha a disposizione un solo voto con il quale può esprimere due preferenze. La seconda preferenza sarà considerata valida solo se riguarda una persona di genere diverso rispetto a quello della persona indicata nella prima preferenza. Risulta comunque eletto chi ottiene il maggior numero di

preferenze. In caso di dimissione o decadenza si procede ad elezioni suppletive per lo scorcio di mandato. I rappresentanti eletti sono nominati con Decreto del Rettore.

Art. 8 Ammissione

1. L'ammissione alle Scuole avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.

Art. 9 Frequenza

1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica e in particolare quello riservato ad attività formative pratiche e di tirocinio è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno e pertanto vanno considerati anche per il medico in formazione specialistica analoghi schemi di impegno orario settimanale.

2. E' possibile il recupero orario compensativo purché compatibile con la programmazione didattica della Scuola e preventivamente autorizzato dagli organi della stessa. L'orario di lavoro settimanale non può, in ogni caso, superare un limite massimo di 38 ore settimanali.

3. In caso di debito orario il recupero compensativo di cui al precedente comma 2 dovrà, in ogni caso, essere regolarizzato entro la fine della formazione specialistica contrattualmente prevista.

4. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività professionalizzanti.

5. Nello svolgimento di tutte le attività professionalizzanti, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato, nel quale risulti la qualifica di medico in formazione specialistica.

6. Per le Scuole di Specializzazione mediche aggregate la sede di frequenza degli specializzandi è stabilita sulla base di accordi precedentemente assunti dal Comitato Ordinatore.

Art. 10 Modalità di rilevazione delle presenze

1. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente ad opera dell'interessato.

2. La presenza del medico in formazione è accertata mediante controlli di tipo automatico.

3. Nelle strutture nelle quali non è previsto il controllo automatizzato, la presenza è rilevata attraverso l'utilizzo di "fogli firma giornalieri" per ciascun medico specializzando, firmati dal tutor Assistenziale, che si fa garante del rispetto dell'orario previsto dalla normativa vigente, e controfirmati dal responsabile della struttura ospitante. I fogli firma devono essere conservati a cura del Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore.

Art. 11 Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola e a presentare agli stessi, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite fax o consegnato da altra persona a ciò delegata.

3. In caso di brevi periodi di assenza ripetuti, non continuativi (per malattia del figlio o dello specializzando medesimo), che superano complessivamente abbondantemente i 40 giorni devono essere recuperati, considerato che l'attività formativa prevista dall'ordinamento non è stata svolta, per periodi consistenti. L'assenza verrà segnalata come sospensione, con l'indicazione del numero complessivo di giorni, per il relativo pagamento.

Art. 12 Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. Il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il proprio stato di gravidanza al Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola, alla struttura nella quale svolge la

formazione e ai competenti uffici ai quali lo stesso dovrà consegnare il certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Contestualmente dovrà presentarsi ai servizi a cui compete la sorveglianza sanitaria, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.

2. La richiesta di sospensione deve essere presentata ai competenti uffici entro il 15esimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa.

3. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando prima dell'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta ai servizi a cui compete la sorveglianza sanitaria. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto della flessibilità. Alla richiesta che il medico dovrà presentare ai competenti uffici dovranno essere allegati le certificazioni rilasciate dai servizi a cui compete la sorveglianza sanitaria previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso, la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata per i quattro mesi successivi.

4. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, il medico in formazione specialistica ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione al Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola e ai competenti Uffici.

5. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.

Art. 13 Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica, e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

L'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola con congruo anticipo.

Art. 14 Recupero dei periodi di sospensione

1. Durante i periodi di sospensione della formazione (servizio militare, gravidanza e malattia) al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Art. 15 Mensa

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto ad accedere al servizio mensa delle strutture in cui si effettua la formazione specialistica.

Art. 16 Dotazione di vestiario

1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un vestiario pari a quello spettante al personale strutturato, a cura dell'Azienda a cui fanno capo le strutture in cui il medico in formazione opera.

Art. 17 Idoneità fisica esposizione fonti radianti

1. Gli accertamenti sanitari preliminari e periodici in caso di eventuale esposizione a fonti radianti e la fornitura di strumenti di controllo e protezione sono a carico dell'Azienda sanitaria a cui fa capo l'Unità Operativa in cui il medico in formazione opera.

Art. 18 Assicurazione

1. L'Azienda sanitaria di riferimento garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e malattie professionali derivanti dall'esercizio delle attività e delle prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale nelle proprie strutture, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.
2. Qualora detta attività sia svolta in sede diversa e autorizzata, appartenente alla Rete formativa della Scuola o comunque regolata da apposita convenzione con la Scuola di appartenenza, tale sede deve provvedere alla copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi.
3. Relativamente alla eventuale copertura del rischio per colpa grave, compete al singolo medico in formazione specialistica avvalersi della possibilità di provvedere direttamente.
4. Per i periodi di frequenza all'estero e in Italia (purché non vengano superati i 18 mesi di permanenza), richiesti dallo specializzando, le coperture assicurative saranno a carico del medico in formazione specialistica salvo diversa indicazione dell'ente ospitante.

Art. 19 Trasferimenti

1. E' possibile il trasferimento dello specializzando da una Scuola di Specializzazione ad un'altra scuola della stessa tipologia, ma di altro Ateneo, alle seguenti condizioni:
 - a) regolarità della posizione amministrativa e di quella formativa presso l'Ateneo di partenza;
 - b) verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell'Ateneo di destinazione;
 - c) presenza del nulla osta dell'Ateneo di partenza e di quello di destinazione e, nel caso in cui il contratto sia finanziato a livello regionale, anche del parere favorevole della Regione finanziante;
 - d) iscrizione dello specializzando ad un anno successivo al primo e comunque al termine della formazione specialistica dell'ultimo anno di corso frequentato;
 - e) presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Art. 20 Rinuncia agli studi

1. La rinuncia agli studi è un atto irrevocabile che comporta la perdita di tutti gli atti relativi alla carriera compiuta nella Scuola.

Art. 21 Decadenza

1. Lo specializzando decade dalla qualità di iscritto alle Scuole di Specializzazione nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - b) prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
 - c) mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della Scuola di Specializzazione frequentata.

Per gli specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica, la decadenza comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 22 Caratteristiche della Formazione

1. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. Nell'ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attività denominate di tronco comune.
2. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici, lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in 3 anni, 240 CFU complessivi per le scuole articolate in quattro anni di corso e 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in cinque anni di corso.
3. I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari.

4. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:

- a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in tre anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in quattro anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in cinque anni di corso;
- c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10/15 CFU;
- e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.

5. Almeno il 70% del complesso delle Attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari almeno a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in quattro anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal SSN. Tenuto conto di quanto previsto dall'art.1 del DPR n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari.

6. Le attività di base comprendono uno o più ambiti, e i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tale attività formativa sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.

7. Le attività caratterizzanti sono articolate in almeno:

- un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe, che nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di Medicina interna e nel docente di Chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe.

Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 CFU per le tipologie di scuole articolate in tre o quattro anni di corso e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell'Area medica e nell'Area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe, e nella classe della Medicina clinica generale e specialistica e delle Chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attività professionalizzanti cliniche di Medicina Interna e di Chirurgia Generale. Nell'Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe, alcune tipologie dell'Area dei Servizi possono avere CFU dedicati ad attività professionalizzanti cliniche di Area Medica o Chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo;

- un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione.

Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in tre o quattro anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le Scuole articolate in cinque anni di corso.

8. Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

9. Le attività affini, integrative e interdisciplinari comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai SSD delle attività affini ed integrative possono essere inseriti nelle attività caratterizzanti.

10. Le attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

11. Le attività di cui al comma 3, lett. e), comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

12. Di norma, la formazione è svolta utilizzando prevalentemente le strutture sanitarie di riferimento.

13. Durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere e italiane per una durata massima di 18 mesi.

14. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il periodo formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Tutor nel Libretto diario.

Art. 23 La rete formativa

1. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999 la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa.

2. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo.

3. La rete formativa è definita su base regionale o inter-regionale di norma tra Regioni viciniori in base a specifici accordi (convenzioni) o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate.

Art. 24 Strutture

1. Per *strutture di sede* si devono intendere le strutture a direzione universitaria idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica, nonché la gestione organizzativa, amministrativa didattica e tecnica sanitaria delle relative attività di coordinamento e/o la direzione stessa; in ogni caso per la stessa Scuola di Specializzazione possono esserci più strutture accreditate come strutture di sede, di cui una sola diventerà sede effettiva;

2 Per *Strutture collegate* si devono intendere le eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono esse strutture sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera che non.

3. Per *strutture complementari* si devono intendere quelle strutture di supporto di specialità diversa da quella della struttura di sede che, al contrario delle " strutture collegate", possono anche non essere accreditate e pertanto sarà necessario stipulare specifiche convenzioni;

4. Lo specializzando è assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando.

Art. 25 Formazione all'interno della rete formativa

1. Per i periodi di formazione che devono essere svolti al di fuori della sede di assegnazione del medico in formazione, ma comunque all'interno della rete formativa, l'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola, e deve, esplicitare le ragioni di opportunità e/o di necessità che stanno alla base della decisione assunta.

2. Almeno il 20% dell'attività annualmente svolta dallo specializzando deve avvenire nelle strutture della rete formativa.

Art. 26 Formazione all'esterno della rete formativa

1. In conformità al Piano formativo individuale dello specializzando e su indicazione del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture esterne (italiane o straniere) non rientranti nella rete formativa e all'estero. Tale periodo non può superare i 18 mesi nell'arco dell'intera durata del corso di formazione specialistica e deve essere autorizzato con apposita delibera/provvedimento (positivo) dell'organo della scuola.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola per effettuare un periodo di frequenza presso strutture esterne alla rete formativa, il medico in formazione deve produrre apposita istanza all'Ufficio di competenza allegando:

- programma formativo da svolgere presso la sede prescelta con indicazione precisa del periodo di inizio e fine formazione;
- nulla osta alla frequenza rilasciato dalla struttura ospitante con indicazione del periodo temporale di permanenza del medico in formazione e del Tutor assegnato allo specializzando.

3. L'organo della scuola dovrà pronunciarsi almeno 15 giorni prima della partenza dello specializzando e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di competenza.

4. La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

5. Alla fine del periodo di frequenza, il medico in formazione dovrà presentare una relazione sull'attività svolta certificata dal tutor e dal direttore della struttura ospitante.

Art. 27 Ordinamento didattico e conseguimento del titolo

1. Il Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. Per ciascuna tipologia di Scuola l'Ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

3. L'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai Settori Scientifico Disciplinari.

4. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione.

Art. 28 Partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali

1. Le attività assistenziali inerenti la formazione specialistica, sono distinte in base al progressivo grado di autonomia in:

- **attività assistenziale tutorata:** compresenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo;
- **attività assistenziale tutelata:** la prestazione su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purchè lo strutturato sia presente, anche se non fisicamente accanto allo specializzando, e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato. Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dallo specializzando, nell'ambito della propria attività di collaborazione avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dallo specializzando che ha eseguito la prestazione;
- **attività assistenziale protetta:** fermo restando che il personale medico strutturato deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale intervento su richiesta dello specializzando, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola.

Tali attribuzioni di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità dello specializzando, desumibili dalla valutazione del tutor. Le valutazioni del tutor è oggetto di periodica supervisione del Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della scuola cui compete la valutazione globale delle capacità

raggiunte dallo specializzando. Tale "idoneità" è temporanea e vincolata ad una verifica periodica - di norma annuale – e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire, pertanto, in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata solo ai passaggi di anno.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali sono concordati dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola, con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo. Il monitoraggio interno delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative riportante dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi svolti dallo specializzando.

La valutazione del tutor è funzionale ad attestare la capacità e qualità professionale dello specializzando attraverso una periodica valutazione, di cui condivide la responsabilità con il responsabile della struttura e con il Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola, che la sottoscrive approvandola.

I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola, tenendo conto anche dei fattori quali:

- ASPETTI GENERALI RESPONSABILITA'
- RELAZIONALITA'
- GIUDIZIO CLINICO
- CONOSCENZE TEORICHE
- COMPETENZE ACQUISITE

2. Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione, presente o in pronta disponibilità all'interno della Struttura, in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.

3. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

Art. 29 Tutor e altre figure di riferimento

1. Per tutta la durata del corso di specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola. Il tutor è quindi quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica.

2. I tutor vengono annualmente designati dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola sulla base di requisiti di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa e di specifica qualificazione scientifica. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3 (D.L.vo 368/99 art. 38). Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore della Scuola e i Direttori delle Strutture organizzative aziendali, interne od esterne dell'Azienda, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante sotto la responsabilità del Direttore/Presidente Comitato Ordinatore o di suoi delegati.

3. I Consigli della Scuola adottano adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

Art. 30 Registrazione delle attività formative

1. Ciascun medico in formazione specialistica sarà dotato di apposito libretto/diario personale di formazione, così come stabilito dal D.Lgs. 368/99.

2. In tale libretto devono essere riportati giornalmente e dettagliatamente dal medico in formazione specialistica attività e interventi.

3. Attività e interventi sono firmati dal *medico in formazione specialistica* e certificati mediante firma del tutor assistenziale e del Responsabile della Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

4. Il libretto/diario costituisce un documento ufficiale della carriera del medico in formazione. Al termine di ciascun anno di corso i libretti/diario, debitamente compilato e firmato, debbono essere consegnati ai

competenti uffici. Detta consegna è condizione necessaria per il rinnovo dell'iscrizione all'anno successivo e, nell'ultimo anno di corso, per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 31 Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere e delle valutazioni da parte del tutor individuale
2. Per essere ammesso a sostenere l'esame di profitto annuale lo specializzando deve:
 - a) risultare in regola con la frequenza alle attività didattiche frontali (frequenza almeno del 70%) ed assistenziali;
 - b) aver eseguito il numero e la tipologia delle attività previste nel Piano Formativo Individuale;
 - c) aver superato sia le verifiche di profitto in itinere se previste, sia la valutazione del tutor individuale.
3. L'esame di profitto teorico e/o teorico-pratico deve essere sostenuto entro e non oltre il 15esimo giorno successivamente alla data della fine formazione prevedendo n. 2 appelli di esami a distanza l'uno dall'altro di una settimana.
4. Tali scadenze sono comunicate ai Direttori/Presidenti dei Comitati Ordinatori delle Scuole dai competenti uffici, previa delibera dell'Organo della scuola.
5. La Commissione dell'esame di fine anno è formata dal Direttore/Presidente dei Comitati Ordinatori della Scuola e da tutti dei docenti titolari di insegnamento delle materie relative all'anno di corso cui lo specializzando è iscritto.
6. La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte.
7. La valutazione finale terrà conto delle verifiche di profitto in itinere e del giudizio espresso dai docenti-tutor in merito alle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti dallo specializzando. La valutazione delle verifiche di profitto è espressa mediante l'attribuzione dei seguenti giudizi: insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo.

Art. 32 Esame di diploma

1. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, in lingua italiana o in lingua inglese, e tiene conto dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante
2. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione, lo specialista in formazione deve avere acquisito 180, 240 o 300 crediti secondo la durata del corso di specializzazione.
3. La commissione per l'esame di diploma si compone di 7 membri più 2 supplenti titolari di incarico di insegnamento nella Scuola nell'anno accademico di riferimento. Il Presidente della Commissione è il Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola.
4. Relatori delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio/ Comitato Ordinatore della Scuola.
5. Le modalità di presentazione della domanda del diploma sono stabilite dai competenti uffici.
6. L'esame di Diploma deve essere sostenuto nella sede amministrativa.
7. La votazione dell'esame di diploma si esprime in settantesimi.

La votazione minima è stabilita in 42/70.

La votazione massima è di 70/70 a cui può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

8. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale, mentre la decisione del voto avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Art. 33 Attività di sostituzione dei medici di medicina generale e pediatri, guardia medica notturna, festiva e turistica

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere

svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.

2. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione alla Direzione della scuola.

Art. 34 Incompatibilità

1. Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e di accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

2. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea e a Corsi di specializzazione.

3. E' incompatibile l'iscrizione con il Dottorato di Ricerca salvo il caso in cui lo specializzando sia iscritto all'ultimo anno di corso della Scuola di Specializzazione e tale impegno sia compatibile con la frequenza del primo anno del Dottorato di Ricerca, presso il quale lo specializzando sia risultato vincitore. A tal fine è necessario l'acquisizione del nulla osta degli organi della Scuola di Specializzazione e di quelli del Dottorato.

Art. 35 Risorse per il funzionamento della Scuola

1. A ciascuna Scuola di Specializzazione dell'area medica sono assegnate risorse per il funzionamento a valere sull'apposito budget reso disponibile annualmente nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e distribuito secondo i criteri definiti dal Consiglio di amministrazione.

2. Le risorse attribuite alle Scuole sono gestite dai Dipartimenti a cui afferiscono i Direttori pro tempore e potranno essere destinate:

- a) all'acquisto di attrezzature, strumenti tecnologici e arredi utili al funzionamento della Scuola (es. postazioni individuali, armadi, lavagne a fogli mobili/fissi/luminose, videoproiettori, materiale di cancelleria);
- b) alla partecipazione degli specializzandi a Corsi/Congressi preventivamente autorizzati dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione previsti dal piano formativo individuale e coerenti con il piano formativo generale della Scuola di Specializzazione;
- c) alla pubblicazione su riviste scientifiche e/o libri, poster di lavori degli specializzandi a primo nome.

Art. 36 Norme transitorie

1. Per le Scuole già attivate (D.M. n. 68/2015), in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del macrosettore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 336 (*che norma la Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240*)

2. In via transitoria e per il tempo previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. n. 68/2015, il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.M. n. 68/2015, può comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

Art. 37 Norme Finali

1. Le funzioni del Direttore/Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola, indicate negli articoli del presente regolamento, possono essere assunte dal Coordinatore di Sede nel caso in cui il Comitato Ordinatore della Scuola abbia delegato la sede aggregata a svolgere autonomamente le attività didattico-organizzative per gli specializzandi ad essa assegnati.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia ad altri regolamenti di Ateneo e a fonti normative di rango superiore nonché a specifici accordi convenzionali.